

22.03.2022

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

BONUS FORMAZIONE 4.0 – VALIDO FINO AL 31/12/2022

A differenza di tanti altri bonus ed agevolazioni, il bonus formazione 4.0 non è stato prorogato oltre l'anno 2022, perciò resta operativo fino al 31/12/2022.

A chi spetta?

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato italiano, escluse le imprese in stato di liquidazione o destinatarie di sanzioni interdittive.

La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.

Quali sono le attività di formazione incluse nel bonus?

Il credito d'imposta per la formazione del personale dipendente prevede le seguenti materie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cybersecurity;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Attività di marketing e vendita, così come informatica e tecnologia di produzione, sono quindi incluse in tale agevolazione.

Come dev'essere svolta l'attività di formazione?

L'attività formativa può essere realizzata direttamente dall'impresa o commissionata a formatori esterni, quali:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;

- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla disciplina europea;
- Istituti tecnici superiori (ITS).

La formazione può essere svolta anche in modalità online (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208).

Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili al credito d'imposta:

- le spese del personale per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Escluse sono invece le spese di alloggio;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Le spese devono risultare da un'apposita certificazione che sarà da allegare al bilancio, a cura del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.

Sono escluse dall'obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato. Per le imprese non soggette per legge alla revisione legale dei conti, detta certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

La Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta ammonta a:

- per le piccole imprese: in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;
- per le grandi imprese: in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definite dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 17 ottobre 2017, fermi restando i limiti massimi annuali.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili (Regolamento (UE) n. 651/2014 (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3 dicembre 2018 n. 41208));
- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF e IRES;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo 6897), a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili e previo adempimento degli obblighi di certificazione.

Adempimenti

Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a stilare e conservare:

- una relazione contenente modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.

Le imprese, inoltre, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, utile alla valutazione dell'andamento, della diffusione e dell'efficacia delle misure agevolative, che va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo formazione4.0@pec.mise.gov.it entro i seguenti termini:

- con riferimento alle attività e alle spese sostenute nei periodi d'imposta 2021 e 2022: entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.